



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Direzione Generale:

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Servizio:

Servizio inclusione lavorativa

Settore:

Indirizzo:

Via San Simone 60 – 09122 Cagliari

Telefono:

070/6064621

Fax:

Email:

lav.inclusione@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Antonia Cuccu 070 606 4621
acuccu@regione.sardegna.it

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale

Indirizzo:

Via San Simone 60 (3° piano) - Cagliari

Telefono:

070/6067038

Fax:

070/6065778

Email:

lav.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione

Titolo:

Versamento dei contributi per l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione delle persone con disabilità

Sottotitolo:

Legge n. 68 del 12/03/1999, art. 5, comma 7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA

Cosa è?

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei lavoratori con disabilità, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta.

La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

L'obbligo del pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda sia in caso di accoglimento che di diniego dell'autorizzazione.

In caso di accoglimento della domanda, i datori di lavoro devono versare le somme dovute:

a) per il periodo pregresso intercorrente tra la data di presentazione della richiesta di esonero e la data di ricezione della comunicazione di accoglimento:

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
- in alternativa (ed esclusivamente in seguito all'accoglimento di apposita richiesta presentata all'Assessorato del Lavoro - Servizio lavoro), in due rate: la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione precedentemente citata e la seconda entro 60 giorni dalla stessa data;

b) per il periodo che va dalla data di ricezione della comunicazione del decreto di esonero fino al termine della validità dello stesso:

- in unica soluzione, entro 60 giorni dal ricevimento del decreto di esonero;
- in alternativa, in due rate semestrali posticipate da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

I datori di lavoro la cui domanda di esonero non sia stata accolta, devono versare le somme dovute per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta di esonero e la data di ricezione della comunicazione di esito negativo dell'istruttoria:

- in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- in alternativa (ed esclusivamente in seguito all'accoglimento di apposita richiesta presentata all'Assessorato del Lavoro - Servizio lavoro), in due rate: la prima entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione precedentemente citata e la seconda entro 60 giorni dalla stessa data.

4. Informazioni principali

Chi può presentare la domanda?:

datori di lavoro privati ed enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili stabilita dall'art. 3 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (vedi sezione normativa) e che richiedono di essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione.

Cosa serve per poter partecipare?:

-

Documentazione:

contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, l'interessato deve presentare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Inclusioni Lavorative, Via S. Simone n.60 - Cagliari

All'Assessorato deve essere anche inviata copia del decreto di autorizzazione all'esonero parziale, ricevuto dalla Direzione provinciale del lavoro, e la relativa notifica.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA

Costo:

il contributo esonerativo ammonta a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Le quote da versare devono essere calcolate considerando come giorni lavorativi tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, sabato compreso se lavorativo, ed escludendo la giornata di sabato se non lavorativo, la domenica, le feste nazionali e la festività patronale.

I versamenti, che confluiscono nel fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, devono essere effettuati sul conto corrente bancario n 70673111 acceso presso la Tesoreria regionale (Banco di Sardegna) Viale Trieste angolo Via Cesare Battisti 09123 Cagliari le cui coordinate bancarie sono:

Codice IBAN : IT28I0101504801000070673111

intestato a Regione Autonoma Sardegna. Per i versamenti in favore della Regione provenienti da banche estere si raccomanda l'utilizzo del codice BIC SWIFT: BPMOIT22 indicando nella causale "Cap. EC 350.050 UPB E 350.003 somme derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 5 punto 3, della legge 12.3.1999, n. 68".

Note:

in caso di inadempienze relative alle entità degli importi o alle scadenze, la somma dovuta potrà essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, del:

- 5 per cento su base annua, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dai termini fissati;
- 24 per cento su base annua, se la regolarizzazione avviene oltre 30 giorni dai termini fissati.

Il versamento delle sanzioni irrogate deve avvenire:

- in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispettivo competente per territorio del verbale contravvenzionale;
- in alternativa (ed esclusivamente in seguito all'accoglimento di apposita richiesta presentata all'Assessorato del Lavoro - Servizio lavoro) in due rate: la prima entro 30 giorni dalla data di notifica da parte della Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispettivo del verbale contravvenzionale e la seconda entro 60 giorni dalla stessa data.

Il versamento deve essere effettuato, sempre a favore del Fondo regionale per l'occupazione dei diversamente abili, sul conto corrente bancario n. IT 15 W 02008 04810 000010951778, intestato alla Regione autonoma della Sardegna - Servizio di Tesoreria Unicredit S.p.A., indicando nella causale "Cap. EC 350.050 UPB E 350.003 somme derivanti da sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 5 punto 5, della legge 12.3.1999, n. 68".

Contestualmente ad ogni scadenza di pagamento, i datori di lavoro devono inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ed all'Assessorato del Lavoro - Servizio lavoro.

Allo stesso Assessorato deve essere anche inviata copia del verbale contravvenzionale notificato dal Servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro.

5. Dove rivolgersi

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Referente Giuseppina Orani - 070/6065550

Indirizzo

via San Simone 60 Cagliari

Telefono

070/606.5548

Fax

070/606.5778

Indirizzi e-mail

lav.inclusione@regione.sardegna.it

lavoro@pec.regione.sardegna.it



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
SERVIZIO INCLUSIONE LAVORATIVA

6. Classificazione

Temi:

diritti lavoro

Profili:

imprese

Categorie:

agevolazioni

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Legge	Norme per il diritto al lavoro dei disabili	n. 68 del 12/03/1999	Apri
- Delibera della Giunta Regionale	Definizione dei criteri e delle modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili , dei contributi esonerativi previsti dall'art.5,cm 3 della L.68/99 [file .pdf]	n. 38/6 del 24/10/2003	Apri

8. Modulistica